

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(17 marzo 1999)

L'utilizzazione degli additivi nell'alimentazione animale è regolamentata dalla direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>.

Il divieto dei quattro additivi ai quali l'onorevole interpellante si riferisce è stato proposto dalla Commissione, la quale ha giudicato che, secondo le disposizioni previste all'articolo 3A della direttiva stessa, questi additivi, per serie ragioni di sanità umana o animale, debbono essere riservati all'impiego in terapia umana o veterinaria.

Come indicato dai considerando del regolamento adottato dal Consiglio il 17 settembre 1998 <sup>(2)</sup>, il ritiro delle autorizzazioni accordate alla zinco-bacitracina, alla spiramicina, alla virginiamicina ed al fosfato di tilosina deve essere inteso quale misura di precauzione dettata dalla preoccupazione di preservare l'efficacia dei farmaci per uso umano, proteggendo in tal modo la salute umana.

La decisione presa è conforme alle raccomandazioni della conferenza dell'organizzazione mondiale della sanità nell'ottobre 1997, del Comitato economico e sociale, dell'ufficio internazionale delle epizootie e della conferenza sulla minaccia microbica tenutasi a Copenaghen nel settembre 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 14.12.1970.

<sup>(2)</sup> COM(98) 763 def.

(1999/C 341/028)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3898/98****di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione**

(4 gennaio 1999)

Oggetto: Bomba etnica

Viste le recenti informazioni pervenute dal Sudafrica e da Israele circa la possibile messa a punto di armi biologiche in grado di selezionare le vittime secondo l'origine etnica o razziale.

Può la Commissione confermare:

1. che nessuno stanziamento UE è stato utilizzato, direttamente o indirettamente, per ricerche in questo settore?
2. che in nessuno Stato membro si stanno effettuando ricerche di questo genere?

**Risposta data dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione**

(10 febbraio 1999)

La Commissione può confermare che non sono stati utilizzati direttamente o indirettamente stanziamenti comunitari per le ricerche menzionate dall'onorevole parlamentare.

La Commissione non è a conoscenza di ricerche di questo tipo condotte negli Stati membri.

(1999/C 341/029)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3917/98****di Graham Mather (PPE) alla Commissione**

(4 gennaio 1999)

Oggetto: Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1998

Nel corso di tale Consiglio il gruppo «Codice di condotta» ha invitato la Commissione a completare quanto prima due studi: uno studio comparativo di prassi amministrative e una indagine transfrontaliera sull'imposizione delle attività di holding e intra-gruppo nell'ambito degli Stati membri.